

**CONTRIBUTO UNIFICATO
ORIGINALE**

I. Onuco
1/100
1995

Sent. _____

R.C. _____

Cron. n. _____

Rep. n. _____

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZIONE PRIMA CIVILE

2515

riunita in Camera di Consiglio in persona dei signori Magistrati

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| POPOLIZIO dott. Evangelista - | Presidente |
| PIGNATELLI dott. Lucia - | Consigliere |
| RUSSO dott. Beniamino - | Consigliere rel. |

11
Reg. 4028

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.6114/04 R.G.C.

TRA

- P [redacted]
- P [redacted]
- P [redacted]

tutti elettivamente domiciliati in ROMA alla via [redacted] n. 230
presso lo studio dell'avv. [redacted] il quale li rappresenta e
difende per mandato a margine dell'atto di citazione in appello;

APPELLANTI

E

- C [redacted]

[Handwritten signature]

elettivamente domiciliato in ROMA alla via Ezio n.12, presso lo studio dell'avv. Licia D'AMICO, la quale lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;

APPELLATO

AVENTE AD OGGETTO: Appello avverso sentenza del Tribunale di Roma in materia di risarcimento danni da responsabilità aquiliana.

TRATTENUTA IN DECISIONE ALL'UDIENZA del 12 marzo 2010

SULLE BASE DELLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

"I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a quelle già rispettivamente rassegnate in atti".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 28.12.2000 il dott. [REDACTED] [REDACTED] il dott. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella loro qualità di Commissari Liquidatori della SICILCASSA s.p.a., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ROMA il sig. [REDACTED] per sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di lire un miliardo, o della diversa somma ritenuta di giustizia, da devolversi all'Istituto Negri per la ricerca sul cancro, a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, arrecati ad essi esponenti dal convenuto il quale, nel comunicare all'Ufficio Risorse Umane della Filiale Capozona di Roma del Banco di Sicilia, con lettera del 17.3.2000, che il giorno precedente si era assentato per rendere testimonianza in un procedimento penale nel quale sia il Banco di Sicilia che la Sicilcassa in l.c.a. erano parti offese dal reato, aveva posto



[Handwritten signature]

in essere affermazioni diffamatorie e lesive della reputazione di essi attori, ai quali aveva addebitato comportamenti negligenti di vario genere ed un'omissione di atti d'ufficio per non essersi costituiti parte civile in detto procedimento.


Aggiungevano che, nel rendere testimonianza nel procedimento penale in questione, il C. [redacted] aveva espressamente accusato essi istanti di omissione di atti di ufficio, chiedendo che gli atti venissero trasmessi al P.M. e che tali affermazioni erano state diffuse in ambienti esterni alla banca di appartenenza del C. [redacted] e fatto oggetto di apposita denuncia all'ADUSBEF.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, C. [redacted] [redacted] si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, siccome infondata, con vittoria delle spese di lite.

All'esito dell'istruttoria il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 38.207/03 del 25.11 - 01-12.2003, rigettava la domanda in quanto escludeva che nelle dichiarazioni effettuate dal C. [redacted] fossero rilevabili espressioni lesive dell'onore e della reputazione dei Commissari Liquidatori della Sicilcassa s.p.a.

Avverso tale sentenza proponevano appello il dott. [redacted]

[redacted] il dott. [redacted] e l'avv. [redacted] 

[redacted] MASSAMORMILE con atto di citazione notificato il 23 giugno 2004 con cui lamentavano l'erroneità della decisione, che non aveva preso in considerazione l'intero testo della deposizione resa dal C. [redacted] nel 

processo penale, nella quale erano contenute espressioni senza dubbio offensive della loro reputazione, essendo stati essi ingiustamente accusati di omissione di atti d'ufficio, con richiesta di trasmissione della denuncia alla Procura della Repubblica, ed accomunati agli ex amministratori della Sicilcassa *in bonis*, dichiarati decaduti dalla carica per le loro notorie condotte illecite.

Sostenevano, altresì, che la sentenza appellata era illegittima per aver ritenuto non lesive della reputazione di essi appellanti le affermazioni contenute nella lettera del C [REDACTED] del 17.3.2000, nella quale erano stati espressi pesanti giudizi sulla serietà, moralità e professionalità di essi deducenti.

Facevano presente che le accuse mosse dal C [REDACTED] erano destituite di ogni fondamento, atteso che il comportamento tenuto da essi appellanti era sempre stato corretto, come era rimasto ampiamente dimostrato nel giudizio di primo grado.

Aggiungevano che non ricorreva nella fattispecie l'esimente del diritto di critica, essendo state le dichiarazioni rese dal C [REDACTED] quale testimone in un processo penale e non nella sua qualità di sindacalista

Chiedevano, quindi, che l'adita Corte d'Appello, in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni così come formulate nel giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, C [REDACTED] si costituiva in giudizio e, in comparsa di risposta, deduceva che l'impugnata sentenza andava esente dalle critiche che le erano state mosse dagli appellanti, per cui meritava integrale conferma, previo rigetto del proposto appello, con vittoria delle spese del secondo grado di giudizio.

Quindi, all'udienza del 12 marzo 2010, la Corte invitava le parti a precisare le rispettive conclusioni ed, all'esito, tratteneva la causa per la decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando il termine di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello avverso la sentenza n. 38.207/03 del Tribunale di [REDACTED] PATALANO Claudio, PENNAROLA Vincenzo, [REDACTED] DICANI MASSAMORMILE Andrea hanno lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui non aveva preso in considerazione l'intero testo della deposizione resa dal C [REDACTED] nel processo penale e non aveva, quindi, rilevato che nella stessa erano contenute espressioni senza dubbio offensive della loro reputazione, essendo stati essi ingiustamente accusati di omissione di atti d'ufficio, con richiesta di trasmissione della denuncia alla Procura della Repubblica, ed accomunati agli ex amministratori della Sicilcassa *in bonis*, dichiarati decaduti dalla carica per le loro notorie condotte illecite.

La censura non coglie nel segno.



Dall'esame delle dichiarazioni rese il 16 marzo 2000 da ██████████
██████████ già delegato del Sindacato Bancari della FISAC CGIL, nel
corso della sua escussione quale testimone nel procedimento penale a
carico degli amministratori della agenzia di Roma della Sicilcassa, è
emerso che costui, avendo rilevato che le parti lese, Banco di Sicilia e
Sicilcassa, non si erano costituiti parte civile al fine di ottenere il
risarcimento dei danni arrecati dagli imputati ai due istituti di credito,
chiese che il giudicante disponesse la trasmissione degli atti alla
Procura della Repubblica in sede affinché si procedesse nei confronti
dei Commissari Liquidatori della Sicilcassa (e cioè degli odierni
appellanti) per il reato di omissione di atti di ufficio, rivestendo costoro
la qualifica di pubblici ufficiali.

Osserva la Corte che, come è noto, la responsabilità aquiliana trova la
sua fonte in un comportamento che sia contrassegnato da dolo ovvero
da colpa per violazione del grado di diligenza media del cd. "bonus
pater familias".

La S.C., con orientamento costante, ha affermato, peraltro, che la
denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità
per danni a carico del denunciante, ai sensi del citato art. 2043 C.C.,
anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato se non
quando essa possa considerarsi calunniosa e, cioè, quando il
denunciante abbia agito nella consapevolezza dell'innocenza
dell'incolpato o simulando ai suoi danni le tracce di un reato (cfr. in



senso conforme, per tutte, Cass. 26.01.2010 n. 1542 - Cass.20.10.2003 n. 15.646 - Cass. 23.1.2002 n. 750 - Cass. 24.3.2000 n. 3536).

La S.C. ha chiarito, invero, nelle citate decisioni, che al di fuori dell'ipotesi da ultimo indicata, "l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni effetto causale e così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato".

La "ratio" di tale principio, che deroga a quello generale della sufficienza della sola colpa ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana, riposa, secondo il Supremo Collegio, nella considerazione che l'iniziativa del privato assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale per cui "la minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa avrebbe l'effetto di scoraggiare le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della 'notitia criminis' ".

E' necessario, pertanto, in questa sede, verificare, ai fini della valutazione della fondatezza del proposto appello, se il C. [REDACTED] abbia fatto ricorso ai pubblici poteri "in maniera strumentale e distorta"

incolpando i Commissari Liquidatori del reato di omissione di atti d'ufficio, pur essendo consapevole della loro innocenza.

La risposta non può che essere negativa.

L'appellato, come ha correttamente rilevato il giudice di primo grado, aveva sporto denuncia contro i vertici della SICILCASSA, nella sua qualità di delegato del sindacato bancari FISAC CGIL, ed era rimasto meravigliato del fatto che i Commissari Liquidatori non avevano proceduto alla costituzione di parte civile al fine di contribuire all'accertamento in sede dibattimentale della penale responsabilità degli imputati e di ottenere il risarcimento dei danni dagli stessi arrecati all'azienda bancaria ed ai suoi dipendenti.

Il C. [REDACTED] non poteva conoscere le ragioni che si trovavano alla base della mancata costituzione di parte civile e, pertanto, ha ritenuto di sollecitare gli accertamenti della Procura della Repubblica sulla sussistenza del reato, da lui ipotizzato, di omissione di atti d'ufficio.

Tale comportamento non appare, a parere della Corte, di natura e contenuto diffamatorio nei confronti degli odierni appellanti, non potendo ritenersi che il C. [REDACTED] fosse consapevole della innocenza degli incolpati.

Nell'atto di appello si è poi sostenuto che il C. [REDACTED] aveva accomunato i liquidatori della SICILCASSA agli ex amministratori di quest'ultima, avendo affermato che intendeva denunciare "l'omissione di atti di ufficio da parte dei vertici dell'ex Sicilcassa che non sono qua a tutelare



il patrimonio dell'azienda liquidata, così come non hanno fatto mentre era in bonis la stessa".

La frase non si presta, però, all'interpretazione fornite dagli appellanti, apparendo all'evidenza che il C [REDACTED], convinto della gravità dell'omissione posta in essere dai Commissari Liquidatori, che non aveva proceduto alla costituzione di parte civile, si è limitato ad evidenziare che i vertici della Banca erano stati carenti sia quando l'Istituto era "in bonis" sia dopo la sua Liquidazione, restando, comunque, ben distinte le accuse mosse agli uni ed agli altri.

Con il secondo motivo di appello i dott. [REDACTED] e [REDACTED] SANI MASSAMORMILE hanno evidenziato l'illegittimità della decisione di primo grado nella parte in cui non aveva ritenuto lesive della loro reputazione le affermazioni contenute nella lettera inviata dal C [REDACTED] all'Ufficio Risorse Umane del Banco di Sicilia in data 17 marzo 2000, con la quale aveva giustificato la sua assenza del giorno precedente.

In tale missiva l'appellato aveva scritto testualmente: "Al riguardo, lo scrivente, avendo rilevato che la parte offesa non si è costituita parte civile, mostrando, così, poco interesse all'accertamento dei fatti criminosi ipotizzati, poca attenzione alle proprie ragioni patrimoniali, scarsa considerazione per il pubblico risparmio ed assoluta indifferenza alle norme di legge di rilevanza penale che devono presiedere alla corretta amministrazione del credito bancario, ha richiesto al Giudice di trasmettere alla Procura di Roma il verbale




contenente le sue dichiarazioni perché possa valutarsi l'ipotesi di reato di omissione di atti d'ufficio a carico dei vertici della L.C.A. di Sicilcassa s.p.a. ed a carico dei vertici pro tempore del Banco di Sicilia s.p.a.".

Il giudice di primo grado ha ritenuto al riguardo che nella richiamata missiva non risultava contenuta *"alcuna espressione offensiva o denigratoria dell'altrui reputazione, posto che il riferimento alla menzionata omessa costituzione di parte civile nel processo si atteggia in termini di critica dell'operato degli organi liquidatori, critica corretta, puntuale, contenuta nei toni usati, seppur con una certa enfasi, giustificata, comunque, dal comportamento degli stessi liquidatori che poteva apparire significativo di scarsa tutela degli interessi dell'istituto rappresentato"*.

Gli appellati hanno sostenuto che nelle affermazioni del C. [REDACTED] non era configurabile una critica, contenendo esse *"pesanti giudizi sulla serietà, moralità e professionalità delle persone dei liquidatori"*.

Siffatta valutazione non appare condivisibile, essendosi l'appellato limitato a giustificare la sua decisione di sollecitare la trasmissione degli atti alla Procura in sede, in considerazione della gravità, da lui attribuita, alla decisione di non procedere alla costituzione di parte civile che appariva, ai suoi occhi, come conseguenza di un comportamento di indifferenza, in alcun modo giustificabile.

Al riguardo ritiene la Corte che la decisione assunta dal Tribunale di Roma nella sentenza impugnata deve trovare in questa sede piena conferma.



L'appello deve essere, di conseguenza, rigettato in quanto infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, ogni diversa istanza, difesa ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal dott. [REDACTED]

[REDACTED], dal dott. Vincenzo [REDACTED] a

[REDACTED] SANI MASSAMORMILE con atto di citazione notificato a C. [REDACTED]

[REDACTED] Vincenzo il 23/06/2004 avverso la sentenza n. 38.207/03 emessa dal

Tribunale di Roma in data 25 novembre - 1° dicembre 2003, così

provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nel complessivo importo di Euro 5.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, Euro 1.500,00 per diritti ed Euro 4.000,00 per onorario oltre al rimborso spese forfettario (12,50%) ex art. 14 T.P.F., C.P.A. ed I.V.A.

Così deciso in ROMA nella Camera di Consiglio della Prima Sezione

Civile in data 24 settembre 2010

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

(dott. Beniamino Russo)

IL PRESIDENTE

(dott. Evangelista Popolizio)



Depositato in Cancelleria

oggi,

06 GIU. 2011

IL CANCELLIERE CI

Rosario [REDACTED]



**CORTE D'APPELLO DI ROMA
UFFICIO 1°COPIE**

Ai sensi dell' Art. 285 T.U.
spese di giustizia,
si attesta l'avvenuto
pagamento dei diritti

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta del
Sig. Luigi Di Biase
nell'interesse di Carpi Ineredito
.....
in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, 17/6/11

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Antonia Mercuri

